



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

29744-20

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Sergio	Gorjan	- Presidente	<i>compenso avvocato</i>
dott. Aldo	Carrato	- Consigliere	R.G.N.: 11494/2016
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Cron.: 29744 CP
dott. Giuseppe	Tedesco	- Consigliere	Rep.:
dott. Mauro	Criscuolo	- Consigliere	C.C.: 27/10/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 11494 - 2016 R.G. proposto da:

(omissis) s.r.l., in persona del  
legale rappresentante *pro tempore* - p.i.v.a. (omissis) - rappresentato e  
difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al  
ricorso dall'avvocato (omissis) e dall'avvocato (omissis) ed  
elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio  
dell'avvocato (omissis).

RICORRENTE

contro

(omissis) - c.f. (omissis) - elettivamente domiciliata  
in (omissis), presso lo studio dell'avvocato  
professor (omissis) che la rappresenta e difende in virtù di procura  
speciale su foglio separato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 384 dei 10.7/29.10.2015 della Corte d'Appello di Lecce,  
sezione distaccata di Taranto,

*Handwritten signature*

*2351/20*



udita la relazione nella camera di consiglio del 27 ottobre 2020 del consigliere dott. Luigi Abete,

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

**1.** Con ricorso al Tribunale di Taranto l'avvocato (omissis) chiedeva ingiungersi al " (omissis) " s.r.l. il pagamento della somma di euro 3.875,72, oltre accessori e spese di procedura.

Esponeva che aveva svolto attività professionale dinanzi al T.A.R. di Catanzaro e poi dinanzi al Consiglio di Stato per conto dell' " (omissis) (omissis) ", con sede in (omissis) associazione cui erano iscritti diciotto laboratori di ricerche cliniche, tra cui il " (omissis) (omissis) " s.r.l.

Esponeva che il compenso dovutole, come da parere di congruità del consiglio dell'ordine, era pari nel complesso ad euro 41.177,00, oltre diritti ed accessori, per la fase cautelare dinanzi al t.a.r. e ad euro 25.795,00, oltre diritti ed accessori, per la fase cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

**2.** Con decreto n. 399/2007 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.

**3.** Il " (omissis) " s.r.l. si opponeva.

Deduceva che l' " (omissis) " aveva stipulato con l'avvocato (omissis) in data 27.7.2004 apposita convenzione alla cui stregua gli onorari sarebbero stati computati ai valori minimi di tariffa in caso di esito sfavorevole dell'azione esperita; che l'istanza cautelare dinanzi al T.A.R. di Catanzaro era stata respinta ed essa opponente non aveva inteso conferire mandato all'avvocato (omissis) per l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; che non era possibile identificare, alla stregua delle parcelle e del parere del consiglio dell'ordine, quali fossero le voci richieste e da liquidare; che era

 2



senz'altro onere dell'opposta dar prova dello svolgimento dell'attività da remunerare; che l'avvocato <sup>(omissis)</sup> aveva predisposto un unico ricorso a favore di più parti aventi la medesima posizione processuale; che, all'atto del conferimento della procura, ciascun laboratorio aveva corrisposto all'opposta la somma di euro 512,00, per un totale di euro 9.728,00, sicché gli importi già versati valevano a soddisfare qualsivoglia avversa pretesa.

Chiedeva revocarsi l'ingiunzione con il favore delle spese e con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.

**4.** <sup>(omissis)</sup> si costituiva.

Instava per il rigetto dell'avversa opposizione.

**5.** Disattesa l'istanza di riunione del giudizio di opposizione alle ulteriori opposizioni proposte dagli altri laboratori di ricerche cliniche avverso le analoghe distinte ingiunzioni pronunciate in favore dell'avvocato <sup>(omissis)</sup> acquisite, in esecuzione dell'ordine di esibizione, le fatture emesse dall'opposta nel periodo 2004/2008, con sentenza n. 2407/2010 il Tribunale di Taranto accoglieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione, condannava l'opposta alle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. quantificati in euro 2.000,00.

**6.** Proponeva appello l'avvocato <sup>(omissis)</sup>

Resisteva il " <sup>(omissis)</sup> " s.r.l.

**7.** Con sentenza dei 10.7/29.10.2015 la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva in parte il gravame e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'iniziale opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava il " <sup>(omissis)</sup> " s.r.l. a pagare all'avvocato <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> la somma di euro 736,52, oltre interessi dal 5.12.2006, rigettava l'istanza risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. dell'appellata e compensava integralmente le spese di ambedue i gradi di giudizio.



**8.** Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il " (omissis)  
(omissis) " s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

(omissis) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

**9.** La controricorrente ha depositato memoria.

**10.** Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 645 cod. proc. civ.

Deduce che l'avvocato (omissis) non ha fornito alcuna prova delle attività giudiziali svolte e di cui pretende il pagamento.

Deduce che, contrariamente all'assunto della corte d'appello, non era tenuto a contestare le attività giudiziali indicate nell'istanza di liquidazione dell'avvocato (omissis) siccome il novello disposto dell'art. 115 cod. proc. civ. non si applica *ratione temporis* al caso di specie.

Deduce che controparte avrebbe dovuto previamente allegare e provare le singole prestazioni professionali svolte e che è sufficiente una generica e globale contestazione, viepiù attesa l'impossibilità di formulare contestazioni specifiche alle "specifiche" predisposte dall'avvocato (omissis).

**11.** Con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ.

Deduce che l'avvocato (omissis) aveva concordato con i laboratori patrocinati e quindi pur con il " (omissis) " che il compenso sarebbe stato determinato come da art. 5 della convenzione siglata con l' " (omissis) " ovvero alla stregua dei valori minimi della tariffa in caso di esito sfavorevole dell'azione esperita.



Deduce quindi che la determinazione del compenso ad opera delle parti, giusta il disposto dell'art. 2233 cod. civ. e la gerarchia dei parametri liquidatori quivi prefigurata, rende inoperante il riferimento alle tariffe.

**12.** Con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 5, 4° co., del d.m. n. 127/2004.

Deduce che non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'aumento percentuale del compenso correlato al numero delle parti assistite, siccome il ricorso al t.a.r. "concerneva l'impugnativa di atti amministrativi di carattere generale" (*così ricorso, pag. 21*).

Deduce che la corte di merito per nulla ha esplicitato le ragioni per cui ha inteso accordare il surriferito aumento; che l'avvocato <sup>(omissis)</sup> non ha dato prova di aver assistito più parti processuali; che la corte distrettuale non ha specificato i criteri sulla cui scorta è pervenuta alla determinazione dell'onorario complessivo nella misura di euro 16.065,00 per diciannove parti; che in ogni caso l'aumento percentuale correlato al numero delle parti assistite doveva computarsi sulla base dell'onorario minimo.

**13.** Con il **quarto motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 cod. civ.

Premette che, nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più parti aventi la stessa posizione processuale, l'obbligazione al pagamento del compenso professionale deve, contrariamente all'assunto della corte territoriale, che ha opinato per la divisibilità, considerarsi solidale.

Indi deduce che nella fattispecie è stata acquisita, in esito all'ordine di esibizione pronunciato dal primo giudice, prova documentale dell'esecuzione, per

 5



la prestazione professionale per cui è controversia, in favore dell'avvocato <sup>(omissis)</sup> di pagamenti per complessivi euro 29.178,74, al netto della ritenuta d'acconto.

Deduce ancora che siffatta documentazione è stata del tutto ignorata dalla Corte di Taranto.

**14.** Con il **quinto motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 96 cod. proc. civ.

Deduce che, se il preteso credito è causalmente unitario, il processo che deve tendere a soddisfarlo, non può che essere unitario, sicché l'avvocato <sup>(omissis)</sup> avrebbe dovuto richiedere un'unica ingiunzione a carico di più parti.

Deduce quindi che ha errato la corte tarantina ad espungere la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.

**15. Il primo motivo di ricorso è fondato** e meritevole di accoglimento; **il suo buon esito assorbe** e rende vana **la disamina degli ulteriori motivi.**

**16.** Evidentemente questa Corte non può che reiterare il suo più recente insegnamento.

Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere - dovere di verificare anche il "*quantum debeat*" senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11.1.2016, n. 230; Cass. 15.2.2010, n. 3463; Cass. 30.7.2004, n. 14556, secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il



*giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste; al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico; Cass. 25.6.2003, n. 10150).*

**17.** Su tale scorta si osserva quanto segue.

Per un verso, va appieno condiviso il rilievo della s.r.l. ricorrente - invero ancorato alle surriferite indicazioni giurisprudenziali - circa la sufficienza e l'idoneità di una contestazione pur di carattere generico in ordine all' "an" ed al "quantum" della prestazione professionale per la quale l'avvocato domanda il compenso, contestazione siffatta che, evidentemente, nel caso di specie senza dubbio vi è stata (*cf. sentenza d'appello, pagg. 2 - 4*).

Per altro verso, va *in toto* condiviso l'ulteriore rilievo della società ricorrente - del pari ancorato alle medesime indicazioni giurisprudenziali - circa l'onere di allegazione e di dimostrazione, da parte dell'avvocato, delle singole prestazioni professionali svolte.

Per altro verso ancora, va inevitabilmente rimarcata la sostanziale carenza del doveroso accertamento, *in parte qua agitur*, da parte della corte tarantina, che, anziché provvedere, come da suo potere - dovere, al riscontro delle



prestazioni in concreto eseguite dall'avvocato (omissis) e dunque al riscontro della "consistenza" dell'opera professionale, onde poi procedere alla puntuale quantificazione del compenso, si è limitata, in sede di determinazione del *quantum debeatur*, a prendere atto *tout court*, siccome - ha assunto - "incontestate", delle "attività giudiziali indicate nell'istanza di liquidazione compensi al Consiglio dell'Ordine" (*così sentenza d'appello, pag. 12*).

Sussistono dunque gli *errores* denunciati con il primo mezzo.

**18.** In accoglimento e nei limiti del primo motivo del ricorso la sentenza n. 384 dei 10.7/29.10.2015 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, va cassata con rinvio alla stessa sezione distaccata della medesima corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**19.** All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo *per relationem*, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 230/2016, n. 14556/2004 e n. 10150/2003 dapprima citati.

**20.** In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la s.r.l. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.p.r. cit.

**P.Q.M.**

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 384 dei 10.7/29.10.2015 della Corte d'Appello di Lecce,



sezione distaccata di Taranto, e rinvia alla stessa sezione distaccata della medesima corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

*Handwritten mark*

dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Il presidente  
dott. Sergio Gorjan

IL CANCELLIERE  
(D. TARANTO)

29 DIC 2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il cancelliere Taranto Daniela